

BGer 1C 334/2023 vom 24. Juli 2023

Bundesgericht, 2023-07-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_334_2023

FR: TF 1C 334/2023 du 24 juillet 2023

IT: TF 1C 334/2023 del 24 luglio 2023

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia; consegna di mezzi di prova | Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, un sequestro e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un tale caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l' art. 109 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).

E. 2.1

Riguardo al requisito di un caso particolarmente importante, i ricorrenti si limitano a richiamare l' art. 29 Cost. e il divieto del formalismo eccessivo (al riguardo vedi DTF 149 IV 97 consid. 2; 149 III 12 consid. 3.3.1).

E. 2.2

Essi ammettono di non avere prodotto la procura richiesta dalla CRP, né di aver domandato una proroga per farlo, ciò che non implicava alcun onere eccessivo per loro. La superata procura firmata dal cliente indicava il patrocinio in " ogni vertenza che dovesse vederlo coinvolto nell'ambito di indagini penali da parte del Ministero pubblico del Cantone Ticino ". In queste circostanze i ricorrenti non dimostrano che, ritenendo che la procedura di

assistenza relativa alla rogatoria francese non rientrasse nel quadro delle indagini penali esperite dal MP ticinese, la CRP sarebbe incorsa in una violazione grave e evidente dei loro diritti di parte. Ancor meno essi rendono verosimile che la questione di produrre una procura recente sarebbe suscettibile di costituire un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 LTF . Spettava d'altra parte al ricorrente, assistito da un legale, contestare nel termine fissato o chiedendo semmai una proroga dello stesso, la pertinenza di una procura recente (sentenza 1B_350/2018 del 27 agosto 2018 consid. 2.2; cfr. anche DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 in fine). Egli, invece, nonostante la comminatoria d'inammissibilità, non ha reagito (sentenze 1C_448/2021 dell'11 agosto 2021 consid. 2.3 posta a fondamento della sentenza impugnata; 1C_562/2022 del 28 ottobre 2022 consid. 1.3 e 1.4 e 1C_110/2021 del 22 marzo 2021 consid. 3.4 e 3.6).

E. 3

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.